

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

---

---

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

---

---

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

---

---

## PARTE PRIMA

---

---

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

---

---

## SOMMARIO

### **LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2021, N. 2**

**Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli  
acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture  
di missione . . . . . pag. 2**

**LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2021, N. 2****Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1*****(Oggetto e finalità)***

1. La presente legge disciplina le funzioni della Regione quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, dell'articolo 37 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/UE, dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché quale Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modificazioni e integrazioni e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie).
2. Al fine di razionalizzare e di potenziare il sistema di centralizzazione degli acquisti facente capo alla Regione e di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle sue prestazioni, nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo stesso dedicate, anche allo scopo di favorire la tempestività dell'azione amministrativa della medesima Regione e dei soggetti di cui all'articolo 2, la SUAR opera direttamente ovvero mediante le seguenti proprie articolazioni funzionali, qualificate quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, che stipulano convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, come specificato all'articolo 4:
  - a) per l'acquisizione di forniture e di servizi:
    1. Liguria Digitale S.p.A.;
    2. Consorzio Energia Liguria;
  - b) per l'affidamento di lavori:
    1. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (IRE S.p.A.).

3. Ai fini dell'affidamento di lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni e delle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE), la SUAR è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE. Ai fini dell'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di lavori, nonché per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento delle medesime, le ARTE hanno facoltà di avvalersi della SUAR.

## **Articolo 2**

### ***(Ambito di applicazione)***

1. La SUAR e le sue articolazioni funzionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), stipulano le convenzioni di cui all'articolo 26 della l. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono gli enti parco, gli enti regionali il cui funzionamento dipende dal contributo regionale, le aziende sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'Ospedale Evangelico Internazionale e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di avvalersi della SUAR e della sua articolazione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura e per l'espletamento di gare di lavori, nonché per l'acquisizione di mezzi strumentali all'esercizio del pubblico servizio, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 11.
3. Le altre pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità di sistema portuale e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), aventi sede nel territorio regionale, possono sia aderire alle convenzioni di cui al comma 1 sia richiedere l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 11.

## **Articolo 3**

### ***(Criteri di gestione)***

1. La SUAR opera nel rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici.
2. La SUAR svolge la propria attività perseguendo anche obiettivi di innovazione tecnologica allo scopo di garantire elevati standard qualitativi nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 2 e degli operatori economici e promuovendo la sostenibilità energetica e ambientale, nel rispetto della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
3. La Regione adotta, con provvedimento della Giunta regionale, le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata, nell'ambito della strategia di contrasto all'illegalità in Liguria e al fine di promuovere la stabilità occupazionale e le professionalità dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici.
4. La SUAR favorisce la diffusione e l'utilizzo dell'eProcurement attraverso il mercato elettronico regionale, mediante apposite linee guida approvate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

#### Articolo 4

##### *(Organizzazione e funzionamento della SUAR)*

1. Le centrali di committenza di cui all'articolo 1, comma 2, operano sotto la direzione e il coordinamento del Direttore generale cui fa capo la SUAR secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 11. La SUAR cura la programmazione in relazione alle procedure di gara di appalto da svolgersi e la trasmissione dei flussi informativi tra la stessa SUAR e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (UTG).
2. L'ambito di intervento della SUAR riguarda le seguenti fasi di attività:
  - a) raccolta dei fabbisogni;
  - b) individuazione delle priorità operative;
  - c) standardizzazione della domanda;
  - d) scelta del contraente;
  - e) monitoraggio dei consumi.
3. La SUAR e le sue articolazioni funzionali svolgono, altresì, le funzioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 11.
4. La SUAR può procedere, nei limiti di importo stabiliti con il provvedimento di cui al comma 11, agli adempimenti relativi all'affidamento della progettazione, dei lavori, dei servizi, delle forniture e delle concessioni su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base di convenzioni quadro tra la Regione e detti soggetti, anche in forma associata.
5. La Giunta regionale approva la programmazione annuale delle attività della SUAR e la programmazione annuale del soggetto aggregatore di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014 (Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi) sulla base del fabbisogno di lavori, di servizi, di forniture e di concessioni da acquisire inviato dagli enti e dalle società di cui all'articolo 1, comma 2, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3. Tale fabbisogno è soddisfatto mediante l'adesione ad una convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, mediante l'indizione di gare centralizzate, mediante l'avvio di apposita procedura concorsuale ovvero ricorrendo al mercato elettronico regionale.
6. L'attività di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi è svolta, fatto salvo quanto stabilito dal comma 8, dalla SUAR e da Liguria Digitale S.p.A., quale sua articolazione funzionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11, che definisce, in particolare, il riparto di competenze in ragione delle categorie merceologiche dei beni e dei servizi oggetto di acquisizione, tenuto conto di quanto stabilito al comma 7.
7. Rientra, comunque, nella sfera di competenza di Liguria Digitale S.p.A. l'acquisizione di beni e servizi informatici per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e di beni e servizi per le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale come definiti dal provvedimento di cui al comma 11, ad esclusione delle seguenti categorie merceologiche: arredi, ausili per incontinenza, dispositivi medici e chirurgici, farmaci, strumenti e materiali da laboratorio, veicoli ad uso sanitario, smaltimento rifiuti sanitari, refezione ospedaliera, lavanolo, sterilizzazione della strumentazione, trasporto di apparecchiature sanitarie, brokeraggio, assicurazioni.
8. Il Consorzio Energia Liguria provvede all'acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato e per i propri consorziati, ai quali assicura la necessaria assistenza nella fase di esecuzione del contratto.
9. L'attività di centralizzazione dell'affidamento di lavori pubblici è svolta dalla SUAR e da IRE S.p.A., quale sua articolazione funzionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11, che definisce, in particolare, il riparto di competenze, e dalla programmazione regionale di cui al comma 5.

10. Rientrano nella sfera di competenza di IRE S.p.A., fatto salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11:
  - a) gli interventi in materia di opere pubbliche e infrastrutture di interesse strategico;
  - b) gli interventi in ambito di infrastrutture viarie e di edilizia e di tutela del territorio;
  - c) l'attività di committenza ausiliaria in materia di servizi energetici per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3.
11. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le ulteriori modalità organizzative e di funzionamento della SUAR e stabilisce l'elenco delle categorie merceologiche cui appartengono beni o servizi standardizzabili, nonché i soggetti cui è demandato l'espletamento delle relative procedure di gara e le altre disposizioni previste dalla presente legge.
12. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 7 in favore degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, Liguria Digitale S.p.A. è autorizzata ad implementare il proprio organico fino ad un massimo di dieci unità nei limiti delle capacità assunzionali e delle proprie risorse di bilancio.

### **Articolo 5**

#### ***(Disposizioni in ordine alla Centrale regionale di acquisto e trasferimento di personale)***

1. A.Li.Sa. cessa di svolgere le funzioni di Centrale regionale di acquisto di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data del 1° maggio 2021.
2. Il personale non dirigenziale di A.Li.Sa. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2020, che svolge le attività relative alla Centrale regionale di acquisto di cui al comma 1, è trasferito alla Regione, a decorrere dal 1° maggio 2021.
3. Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico ed accessorio spettante al personale regionale ai sensi dell'articolo 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Dal 1° maggio 2021, per il personale di cui al periodo precedente, cessano gli incarichi di funzione di cui all'articolo 14 del CCNL 21 maggio 2018 relativo al personale del comparto sanità, nonché eventuali indennità comunque denominate, salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina vigente per il personale regionale.
4. La gestione del trasferimento del personale interessato dalle presenti disposizioni è affidata alla competente struttura del personale della Giunta regionale, che ne dispone il trasferimento ai sensi della presente legge.
5. La spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 2 non è computata ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla vigente normativa.

### **Articolo 6**

#### ***(Strutture di missione)***

1. Al fine dell'attuazione di programmi regionali aventi valenza strategica o per il raggiungimento di risultati determinati coerenti con il Programma di Governo, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la Commissione competente, delibera l'istituzione di apposite strutture di missione aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo. Nell'atto istitutivo sono, altresì, indicati gli obiettivi e i compiti affidati alla struttura di missione.
2. La struttura di missione può essere costituita, oltre che da personale regionale, anche da uno o più componenti esterni in possesso di specifica elevata qualificazione scientifica e professionale nell'ambito delle materie affidate alla struttura, ai quali è conferito l'incarico tramite le ordinarie procedure. Per ogni struttura di missione, gli oneri relativi ai compensi dei componenti esterni non

possono eccedere il doppio del costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6. La prestazione svolta dal personale dipendente rientra nell'ordinaria retribuzione, non comportando nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

3. Al termine di ogni anno di attività delle strutture di missione e comunque al termine della loro durata specificata dall'atto istitutivo di cui al comma 1, la Giunta regionale relaziona alla Commissione competente in merito all'attività delle strutture di missione costituite e, in particolare, allo stato di raggiungimento degli obiettivi e dei compiti loro affidati.

### **Articolo 7**

#### ***(Disposizioni finali e transitorie)***

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 11.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta:
  - a) il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3;
  - b) il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 4.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge alla data del 30 aprile 2021 le funzioni di Centrale regionale di acquisto svolte da A.Li.Sa. sono sottoposte al coordinamento e all'indirizzo del Direttore generale cui fa capo la SUAR.
4. Le procedure di gara avviate alla data del 1° maggio 2021 sono portate a termine dalla SUAR o dalla propria articolazione funzionale individuata con provvedimento del competente Direttore generale. A tale fine A.Li.Sa. trasmette l'elenco delle procedure in corso alla data del 30 aprile 2021 per la presa d'atto da parte del Direttore generale cui fa capo la SUAR.
5. A decorrere dal 1° maggio 2021 sono trasferiti alla Regione i beni mobili, i beni strumentali, i beni informatici, ivi comprese le relative licenze di utilizzo dei necessari programmi informatici, i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara in corso.
6. A.Li.Sa. provvede alla ricognizione dei beni mobili, strumentali e informatici, dei rapporti attivi e passivi connessi alle procedure di gara di cui al comma 4 da trasmettere alla SUAR alla data del 30 aprile 2021.
7. Il personale trasferito continua ad operare nella sede della cessata Centrale regionale d'acquisto con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra A.Li.Sa. e la Regione, senza oneri aggiuntivi a carico di quest'ultima.
8. Il contenzioso derivante da procedure di gara in corso o aggiudicate alla data del 1° maggio 2021, nonché quello connesso all'esecuzione di contratti, e i relativi oneri, rimangono in capo ad A.Li.Sa. che vi provvede con propri fondi.

### **Articolo 8**

#### ***(Abrogazioni di norme)***

1. Sono abrogate le seguenti norme:
  - a) l'articolo 7 della l.r. 14/2007 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) l'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) l'articolo 11, comma 16, della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 9*****(Norma finanziaria)***

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 994.294,01 (euro novecentonovantaquattromiladuecentonovantaquattro/01) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, quantificati in euro 123.289,20 (euro centoventitremiladuecentotottantanove/20) per l'anno 2021, si provvede mediante variazione compensativa del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Agli oneri per esercizi successivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 si provvede con i relativi bilanci.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si provvede con legge di bilancio.

**Articolo 10*****(Dichiarazione d'urgenza)***

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 marzo 2021

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2021, N. 2**

**PREMESSA:** I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 8 in data 9 febbraio 2021, comunicando che il provvedimento è attuativo del Programma di Governo;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 febbraio 2021, dove ha acquisito il numero d'ordine 57;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 10 febbraio 2021;
- d) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, su entrambi i pareri, in data 1° marzo 2021;
- e) è stato esaminato e approvato, a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 2021;
- f) la legge regionale entra in vigore il 10 marzo 2021.

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO****Relazione di maggioranza (Consigliere Lauro L.)**

Come confermato dal Programma di Governo della XI Legislatura, l'Amministrazione regionale intende proseguire nel virtuoso percorso della centralizzazione degli acquisiti, introducendo la modifica legislativa di cui al presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione di codesta Assemblea, finalizzata a razionalizzare e potenziare il sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e servizi e dell'affidamento di lavori pubblici, oltre ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo stesso dedicate, mediante un approccio globale che consideri tutti gli attori coinvolti, massimizzando l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa in materia, a beneficio degli enti e delle amministrazioni afferenti al sistema.

Detta novella legislativa costituisce un adeguamento della normativa regionale a quanto previsto in materia dalla normativa nazionale, che trae origine dalla disciplina di matrice euro-unitaria e che, come noto, ha incentivato e valorizzato le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze, quali strumenti idonei ad ottenere economie di scala, miglioramenti e maggiori professionalità nella gestione degli appalti. La disciplina regionale di riferimento già prevedeva forme di centralizzazione della committenza, individuando, pertanto, la Regione quale centrale di committenza, soggetto aggregatore e Stazione Unica Appaltante, competente per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 488/1999, cui aderiscono i soggetti del settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house della Regione per la fornitura di beni e servizi necessari al loro funzionamento ovvero beni e servizi di interesse comune, nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, le autorità di sistema portuale e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).

Occorre sottolineare, tuttavia, come il sistema di centralizzazione costituitosi per effetto del suddetto quadro normativo, sebbene abbia apportato taluni benefici in termini di economicità del sistema regionale, appaia, ancor oggi, troppo frastagliato rispetto all'obiettivo di svolgere un'azione, coordinata e tempestiva, a beneficio di tutti i soggetti, enti ed amministrazioni, ad esso afferenti, rendendosi, per l'effetto, necessaria una riorganizzazione di tale sistema, di cui si sintetizzano, di seguito, gli aspetti più rilevanti.

*L'articolato dispone circa l'oggetto e le finalità che il medesimo intende perseguire; disciplina le articolazioni funzionali e territoriali della SUAR ed introduce un obbligo di approvvigionamento, mediante adesione alle convenzioni stipulate dalla SUAR ovvero ricorso ad IRE per l'esecuzione di opere pubbliche strategiche, per gli enti parco, gli enti regionali il cui funzionamento dipenda dal contributo regionale, le aziende sanitarie, gli enti ospedalieri, gli IRCCS e le società in house della Regione,*

*L'azione della SUAR è, altresì, volta alla valorizzazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione, innovazione tecnologica e della sostenibilità energetica e ambientale; viene, pertanto, introdotta una delega in capo alla Giunta per l'emanazione di tutte le misure atte garantire la legalità e la trasparenza anticrimine.*

*Più specificamente, sono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della SUAR, cui competono le attività di raccolta del fabbisogno, l'individuazione delle priorità operative, la predisposizione della programmazione di settore, nonché le procedure di scelta del contraente e il monitoraggio dei consumi, oltre alla definizione delle competenze delle articolazioni funzionali della SUAR: IRE, Liguria Digitale, Consorzio Energia Liguria, all'uopo prevedendo un rinvio ad apposito provvedimento della Giunta per la disciplina di dettaglio.*

*E' previsto che A.Li.Sa. cessi le funzioni di Centrale regionale d'acquisto, disponendosi, pertanto, a far data dal 1° maggio 2021, il trasferimento in Regione del relativo personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2020. Agli oneri da ciò derivanti si provvede con le risorse stanziare per la spesa di personale della vigente dotazione organica della Giunta regionale. Occorre, tuttavia, evidenziare che dal suddetto trasferimento, di funzioni e di personale, deriva una riduzione della spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale.*

*La I Commissione competente per materia, al fine di procedere ad un più approfondito esame del disegno di legge, ha ritenuto opportuno ricorrere a preve consultazioni volte a conoscere le posizioni degli enti e delle amministrazioni del sistema regionale maggiormente interessate, in occasione delle quali è emersa una ampia condivisione dei contenuti, unitamente ad alcune proposte di integrazione, da parte dei medesimi.*

*A seguito di approfondita disamina e discussione da parte dei Rappresentanti delle Forze politiche presenti nella seduta odierna della I Commissione, il testo di legge è stato approvato a maggioranza di voti per cui auspico analoga approvazione in sede di Aula.*

### **Relazione di minoranza (Consigliere Ioculano E.)**

*In premessa occorre segnalare che, contrariamente al titolo del provvedimento legislativo, più che di razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti sarebbe più corretto parlare di semplice redistribuzione di competenze e di poteri di spesa tra livelli gestionali sub regionali, considerato che nella stessa relazione non si dà atto di alcun effetto di razionalizzazione limitandosi a dare conto di una auspicabile, ma difficilmente conseguibile, invarianza di spesa tra i maggiori oneri per personale per un milione sul bilancio regionale e i minori trasferimenti al comparto sanitario.*

*Su questo aspetto occorre peraltro rivedere la relazione perché le risorse a compensazione non potranno decurtare quelle finalizzate alla sanità (vincolate per legge), ma andranno a ridurre quelle discrezionali destinate alla copertura del disavanzo a meno che, come preannunciato nel 2015, non scompaia anche questo.*

*Relativamente all'organizzazione disegnata dal testo proposto è necessario chiarire anche agli architetti del nuovo sistema che centralizzare una funzione non necessariamente richiede lo spostamento di questa nell'organo centrale del sistema.*

*Al contrario, la centralizzazione di una funzione quale quella degli approvvigionamenti è tanto più efficace ed efficiente quanto maggiore è la sua vicinanza al punto in cui si manifesta il fabbisogno che è destinata a soddisfare.*

*E' in questo modo infatti che si riducono i costi legati alle inefficienze derivanti dalla ridotta conoscenza*

*della natura e dell'entità del fabbisogno e, soprattutto, quelli anche non monetari rappresentati dai costi di transazione tra più livelli decisionali chiamati a interagire nella trasmissione del bisogno verso il punto di risposta e da questo alla sede della domanda.*

*Ebbene il modello disegnato dal provvedimento tende a massimizzare tali costi e se ne ha evidenza solo che si considerino i costi di processo che saranno ingenerati da una struttura piramidale che vede l'attribuzione alla figura regionale non solo del coordinamento, ma anche della direzione di tutte le articolazioni di committenza costituite da parti di enti strumentali (ARTE) e società partecipate quali Liguria Digitale e IRE (art. 4 comma 1).*

*A questa insolita quanto obsoleta architettura del modello si accompagna anche l'assenza di elementi funzionali di contrappeso, tenuto conto che la scelta dell'Amministrazione regionale è stata quella di centralizzare tutte le procedure, indipendentemente dall'importo, centralizzando anche le gare di forniture e lavori di importo inferiore rispettivamente a 40 mila e 150 mila euro (art. 4 comma 3).*

*Una furia centralizzatrice, più che un'operazione di razionale ridisegno del sistema, che sembra avere l'unico scopo di concentrare in un unico punto decisionale del sistema regionale l'intero potere in materia di gare dimenticando che uno dei principi del controllo democratico dell'azione di governo è proprio la diffusione ponderata del potere tra più centri decisionali coordinati tra loro in rapporto di reciproca interazione.*

*E conferma di questo intendimento lo si ritrova in modo indiretto nell'assenza di qualunque previsione circa modalità, atti, organi o procedure di controllo formale e gestionale sull'azione della SUAR e della persona alla quale è stata demandata la sua direzione, forse confondendo tra legittima e auspicabile indipendenza del soggetto preposto alla funzione e sua irresponsabilità nel rendere conto dell'efficacia e dell'efficienza della sua azione nel corrispondere agli obiettivi assegnati.*

*L'ultima considerazione va riservata alla mancata considerazione degli effetti del provvedimento sul sistema economico ligure, caratterizzato da un tessuto imprenditoriale, manifatturiero e di servizi, di dimensioni ridotte rispetto a delle regioni limitrofe.*

*La visione burocratica di voler conseguire risparmi di spesa attraverso economie di scala conseguenti all'incremento dei volumi di acquisti o di lavori e la riduzione dei relativi prezzi medi, è miope nella misura in cui mette fuori gioco le imprese che dimensionalmente non sono in grado nemmeno di accedere alle procedure di selezione pubblica obbligandole a uscire gradualmente dal mercato.*

*Con ciò assisteremo all'apertura del mercato delle forniture e dei lavori pubblici in Liguria in favore di imprese delle regioni limitrofe, mediamente più grandi e in grado di assicurare con i propri margini quelle economie di scala che il provvedimento pone come obiettivo di finanza pubblica.*

*Un obiettivo che andrebbe forse meglio letto con lenti meno burocratiche e più di politica economica, tenuto conto che l'effetto che verrà a prodursi potrebbe essere solo quello di uno scambio (scellerato) tra una minore spesa corrente una tantum per consumi intermedi verso per una riduzione di entrata dovuta alla riduzione di gettito prodotta dalla distruzione di base imponibile conseguente all'uscita delle aziende locali dai mercati dei beni e dei lavori pubblici soggetti al processo di centralizzazione forzata.*

### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Settore Affari generali*

